



## Informativa Accesso agli atti e civico

Il processo legislativo in materia di accessibilità risponde alle esigenze, sempre più estese, di trasparenza dell'azione pubblica. I differenti sistemi di accesso dipendono da diversi ordini di legittimazione e grado di trasparenza. In particolare, la normativa vigente prevede:

**Accesso ai documenti amministrativi** ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni il cui iter procedimentale rimane invariato e può essere inoltrato da chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

### COME RICHIEDERE L'ACCESSO AGLI ATTI

La richiesta va indirizzata al Dirigente Scolastico e inviata tramite:

- R/R in Posta ordinaria
- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo e-mail: [boic882007@pec.istruzione.it](mailto:boic882007@pec.istruzione.it)
- depositando presso l'Ufficio di Segreteria la richiesta che verrà protocollata

**Tempo di conclusione:** dai 30 ai 90 giorni a seconda che sia una richiesta informale o formale.

### Accesso civico

- **Accesso civico semplice**, disciplinato dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dall'art. 6 del d.lgs. n. 97/2016.
- **Accesso civico generalizzato** disciplinato dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dall'art. 6 del d.lgs. n. 97/2016.

### Accesso civico semplice art.5 c.1, d.lgs.33/2013 come modificato dal d.lgs.97/2016

*(Accesso civico concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria)*

**L'accesso civico**, introdotto dall'art. 5 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97, è il **diritto di chiunque** di richiedere i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, qualora le pubbliche amministrazioni ne abbiano omissa la pubblicazione.

### Come esercitare il diritto

La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va presentata al Dirigente Scolastico dell'Istituto Scolastico tramite:

- posta ordinaria all'indirizzo: [boic882007@istruzione.it](mailto:boic882007@istruzione.it)
- posta elettronica certificata all'indirizzo e-mail: [boic882007@pec.istruzione.it](mailto:boic882007@pec.istruzione.it)
- direttamente in Segreteria

### L'oggetto dell'accesso civico semplice

Sono oggetto di accesso civico i documenti, le informazioni o i dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative di pertinenza dell'Istituto Comprensivo n. 2 di San Lazzaro di Savena qualora il medesimo ne abbia omissa la pubblicazione.



via Paolo Poggi, 5  
40068 San Lazzaro di Savena - BO  
Tel.: 051 460210 - fax: 051 455385  
e-mail: boic882007@istruzione.it  
pec: boic882007@pec.istruzione.it

## Il Procedimento

Il Dirigente Scolastico, dopo aver ricevuto la richiesta, verifica la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale, entro il termine di 30 giorni. Provvede, inoltre, a dare comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulta già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale. I dati pubblicati sono utilizzabili da chiunque.

La richiesta di accesso civico può essere presentata anche presso la segreteria scolastica. In questo caso gli uffici che ricevono la richiesta devono trasmetterla al Dirigente Scolastico.

## Accesso civico generalizzato art.5 c.2,D.Lgs.33/2013 come modificato dal D.lgs.97/2016

*(Accesso civico concernente dati e documenti **ulteriori** rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria)*

L'**accesso civico generalizzato**, introdotto dall'art. 5 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97, è il **diritto di chiunque** di richiedere i documenti, le informazioni o i dati **ulteriori** a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5 bis del suddetto decreto legislativo.

## Come esercitare il diritto

La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata e va presentata al Dirigente Scolastico dell'Istituto Scolastico tramite:

- posta ordinaria all'indirizzo: [boic882007@istruzione.it](mailto:boic882007@istruzione.it)
- posta elettronica certificata all'indirizzo e-mail: [boic882007@pec.istruzione.it](mailto:boic882007@pec.istruzione.it)
- direttamente in Segreteria

Nella richiesta di **accesso civico generalizzato** bisogna identificare in maniera chiara e puntuale i documenti o atti di interesse per i quali si fa richiesta; **non sono, dunque, ammesse richieste di accesso civico generiche**. L'amministrazione non è tenuta a produrre dati o informazioni che non siano già in suo possesso al momento dell'istanza.

## L'oggetto dell'accesso civico generalizzato

Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di **accedere a atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori** rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/2013 come modificato dal D.Lgs 97/2016, nel rispetto **dei limiti** relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del medesimo decreto legislativo.

## Il Procedimento

Il Dirigente Scolastico provvederà ad istruire l'istanza secondo i commi 5 e 6 dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013, individuando preliminarmente eventuali controinteressati cui trasmettere copia dell'istanza di accesso civico. Il controinteressato può formulare la propria motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, durante i quali il termine per la conclusione resta sospeso; decorso tale termine l'amministrazione provvede sull'istanza (quindi, il termine di conclusione può allungarsi fino a 40 giorni). Laddove sia stata presentata opposizione e



l'amministrazione decide comunque di accogliere l'istanza, vi è l'onere di dare comunicazione di tale accoglimento al controinteressato e gli atti o dati verranno materialmente trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni da tale ultima comunicazione.

**Il responsabile della trasparenza** dell'Istituto Comprensivo è il Dirigente scolastico Dott.ssa Amneris Vigarani.

### **Tutela dell'accesso civico**

La tutela dell'accesso civico è disciplinata dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può inviare tale richiesta al titolare del potere sostitutivo, il Dirigente dell'Ambito Territoriale di competenza, all'indirizzo e-mail [csabo@postacert.istruzione.it](mailto:csabo@postacert.istruzione.it), oppure proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.

**Il titolare del potere sostitutivo**, in caso di ritardo o mancata risposta da parte del Responsabile della trasparenza dell'Istituto è il Dirigente dell'Ambito Territoriale di competenza Dott. Giovanni Schiavone.